

Area Acquisti di Gruppo Il Responsabile

**CHIARIMENTI V TRANCHE** 

eGPA AE - Piattaforma a supporto del Data Protection Officer - GDPR e Data

**Protection Management** 

Con riferimento al procedimento in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo

le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti

quanto segue.

1. Domanda

Si chiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontratto affidato

dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due

condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere

congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105- comma 2, secondo

capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Risposta

Alla presente procedura non si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché,

come già precisato, trattasi di appalto di natura estranea.

Per la configurazione dell'istituto del subappalto si fa riferimento al codice civile che

lo definisce come il "contratto con cui l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di

parte o della totalità delle prestazioni o lavorazioni che egli si è impegnato a compiere

in forza del precedente contratto di appalto".

2. Domanda

ERTIQUALIT

UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007

CERTIFIED MANAGEMENT

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane



Si chiede inoltre di confermare se l'Operatore Economico "A" possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali affidate, la società "B" dallo stesso Operatore Economico "A" interamente partecipata (100%), soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Operatore Economico "A" medesimo (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società "B" dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo all'Operatore Economico "A" della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni sub-affidate.

In particolare con riferimento alla situazione sopra rappresentata, si chiede: di confermare che, al ricorrere delle suddette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l'Operatore Economico "A" e la società "B" interamente controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni/servizi professionali da parte dell'Operatore Economico "A" non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 105 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i., ivi comprese quelle relative al valore massimo sub-affidabile

## Risposta

Premesso che, come precisato, al presente appalto non si applica l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., **NON** si conferma quanto richiesto.

Nella specie, è infatti pacifico che anche tra imprese in situazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'appaltatore principale nel caso ipotizzato nella domanda si configura ipotesi di subappalto.

Distinti saluti

Claudia Gasbarri